

Legge regionale 10 gennaio 1983 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2015

**Interventi regionali per i centri storici.**

**Art. 9**

*Destinazione turistica*

Con la convenzione di cui al precedente articolo 3, secondo comma, sarà disciplinata anche la eventuale parziale o totale destinazione stagionale degli alloggi di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 3 a scopi di ricettività turistica.